

compatibile con il mercato comune e con l'accordo sullo Spazio economico europeo, a patto che siano rispettati gli impegni previsti (procedimento COMP/M.2621 — SEB/Moulinex), il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici, cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato il 3 aprile 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della Commissione 8 gennaio 2002, SG (2002) D/228078 con cui la Commissione ha deciso di non opporsi all'operazione di concentrazione tra la SEB e la Moulinex e di dichiararla compatibile con il mercato comune e con l'accordo sullo Spazio economico europeo, a patto che siano rispettati gli impegni previsti (procedimento COMP/M.2621 — SEB/Moulinex) è annullata per quanto riguarda i mercati relativi all'Italia, alla Spagna, alla Finlandia, al Regno Unito e all'Irlanda.*
- 2) *Per il resto, il ricorso è respinto.*
- 3) *La ricorrente e la Commissione sosterranno ciascuna le proprie spese.*
- 4) *La SEB SA e la De' Longhi SpA sosterranno le proprie spese.*

(¹) GU C 144 del 15.06.02.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

9 aprile 2003

nella causa T-134/02, Miguel Tejada Fernández contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Dipendenti — Promozione — Scrutinio per merito comparativo — Ricorso di annullamento)

(2003/C 135/44)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-134/02, Miguel Tejada Fernández, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Woluwé-Saint-Etienne (Belgio), con l'avv. L. Vogel, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra C. Berardis-Kayser), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione di non promuovere il ricorrente al grado B 2 nell'ambito dell'esercizio di promozione 2001, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente,

J. Azizi e M. Jaeger, giudici, cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 9 aprile 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della Commissione di non promuovere il ricorrente al grado B 2 nell'ambito dell'esercizio di promozione 2001 è annullata.*
- 2) *La Commissione è condannata alle spese.*

(¹) GU C 156 del 29.06.02.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

1° aprile 2003

nella causa T-11/01, Catherine Mascetti contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Contratto di agente temporaneo — Ricevibilità — Atto che arreca pregiudizio — Rispetto dei termini statutarî — Secondo rinnovo di un contratto di agente temporaneo — Artt. 2, lett. d), 8 e 47 del RAA»)

(2003/C 135/45)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-11/01, Catherine Mascetti, ex agente temporaneo della Commissione delle Comunità europee, residente in Leggiuno, rappresentata dagli avv.ti B. Nascimbene e M. Condi-nanzi, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra F. Clotuche-Duvieusart e sig. A. Dal Ferro), avente ad oggetto l'annullamento della decisione 28 settembre 2000, con la quale l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ha rigettato il reclamo della ricorrente diretto ad accertare che il rapporto di lavoro che la legava alla Commissione era un rapporto di lavoro a tempo indeterminato derivante da un contratto di agente temporaneo ai sensi dell'art. 2, lettera d), del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, rinnovato più di una volta con gli effetti di cui all'art. 8, ultimo comma, di tale regime, il presidente del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione), composto dai sigg. R. García-Valdecasas, presidente di sezione, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. J.D. Cooke, giudici, cancelliere: H. Jung, ha emesso, il 1° aprile 2003, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 95 del 24.3.01.